

Repertorio n. 44161

Raccolta n. 14262

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta novembre duemiladieci, alle ore 16,00

30/11/2010

In Milano, negli uffici in via della Moscova n. 36.

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio  
Notarile di Milano,

è presente il signor:

**LUIGI CLEMENTI**, nato a Civitella Casanova (PE) il 26 dicembre  
1943, domiciliato per la carica a Milano (MI), via della Moscova n. 36,  
della cui identità personale sono certo, il quale nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della

**"I GRANDI VIAGGI S.P.A."**

con sede in Milano, via della Moscova n. 36, col capitale sociale di euro  
23.400.000,00 (ventitremilioniquattrocentomila virgola zero zero) versato,  
numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano e codice fiscale  
09824790159 - partita iva 09824790159, chiede la mia assistenza per la  
redazione del verbale del consiglio di amministrazione della società  
stessa, convocato per oggi, in questo luogo ed a quest'ora, mediante telefax  
inviato agli aventi diritto ad intervenire in data 12 novembre 2010, per  
deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 11, 12, 13, 18 e 21 dello statuto  
sociale in relazione alle disposizioni introdotte dai Decreti Legislativi del  
27 gennaio 2010, n. 27 e n. 39, rispettivamente in tema di diritti degli  
azionisti e di revisione legale dei conti annuali e consolidati; deliberazioni  
inerenti e conseguenti;

**OMISSIS**

Assume la presidenza, su unanime designazione degli intervenuti, il  
signor Luigi Clementi, il quale avendo constatato che, oltre ad esso  
presidente del consiglio di amministrazione, sono presenti:

a) i consiglieri di amministrazione

- Corinne Clementi,
- Paolo Massimo Clementi,
- Giorgio Alpeggiani
- Carlo Andrea Mortara
- Lorenzo Riva
- Antonio Ghio
- Giovanni Senatore Borletti

b) i sindaci effettivi

- Angelo Pappadà
- Alfredo De Ninno

mentre risultano assenti il consigliere di amministrazione Aldo Bassetti ed  
il sindaco effettivo Franco Ghiringhelli, sono state osservate tutte le  
formalità prescritte dalla legge, dichiara il consiglio validamente costituito  
e idoneo a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli  
intervenuti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine  
del giorno riassumendo i contenuti del D.Lgs 27/2010 e le ricadute che le

disposizioni contenute in tale provvedimento hanno sullo statuto sociale.

In particolare si rende necessario adottare sin d'ora, in vista della convocazione di successive assemblee, alcune modifiche che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto e dell'art. 2365, 2° comma, c.c., rientrano tra le competenze del consiglio di amministrazione.

Il Presidente propone di modificare l'articolo 9 dello statuto sociale al fine di recepire le nuove norme in materia di convocazione dell'assemblea, gli articoli 11 e 12, al fine di recepire il contenuto del nuovo art. 83 sexies, 2° comma, del TUF e del nuovo comma terzo dell'art. 2368 Cod. Civ., come modificati dal D.Lgs. 27/2010, e gli articoli 13 e 18 per recepire i nuovi termini per il deposito delle liste dei candidati alla nomina di amministratori e sindaci.

Un'ulteriore modifica si impone agli articoli 20 e 21 e relative intitolazioni dei sotto paragrafi per adeguarne il testo al sopravvenuto D. Lgs. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti (al proposito spiega che l'articolo 20 non sia espressamente menzionato nell'ordine del giorno ma come il riferimento contenuto nello stesso ordine del giorno al D. Lgs. 39/2010 consenta una modifica statutaria che è solo lessicale).

Ulteriori modifiche, non obbligatorie ma opportune per sfruttare le opzioni offerte dal nuovo testo di legge utili alla società, potranno essere sottoposte all'approvazione di un'assemblea di prossima convocazione. A titolo esemplificativo potranno essere modificati gli articoli 10 (per consentire alla società di utilizzare il termine lungo di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio e per inserire la previsione di un'assemblea di unica convocazione) e 11 (per l'eventuale esclusione della designazione di un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto).

Il consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, all'unanimità

delibera

a) di modificare gli articoli 9, 11, 12, 13, 18, 20 e 21 dello statuto sociale, e relative intitolazioni dei sottoparagrafi relativamente a tali ultimi due articoli, adottando i seguenti nuovi testi:

**"Articolo 9)**

1. L'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci può essere riunita anche fuori dalla sede sociale e, se ordinaria, anche all'estero, purché nei paesi membri dell'Unione Europea.

2. L'assemblea è convocata ai sensi di legge dagli amministratori, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini di legge, sul sito internet della società e con le modalità previste da Consob con proprio regolamento.

3. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a otto giorni.

4. L'Assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

**Articolo 11)**

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto

di voto che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

In tale ultimo caso la delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **Articolo 12)**

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci si costituisce e delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età fra quelli presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli Amministratori, dalla persona scelta a maggioranza dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto, calcolata secondo il numero di voti a ciascuno spettanti.

In quest'ultimo caso la scelta ha luogo prima dell'inizio dell'assemblea ed ai relativi lavori sovrintende, esercitando i poteri che in fase assembleare sono del Presidente dell'assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale od il Sindaco Effettivo più anziano di età fra quelli presenti.

3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori.

4. Le deliberazioni prese dall'assemblea sono constatate da processo verbale, redatto nei termini e con le modalità previste dalle norme vigenti firmato dal presidente e dal segretario.

5. Nei casi di legge ed inoltre quando gli amministratori lo ritengano opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio nominato dall'assemblea.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe e la validità dell'assemblea;
- dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- stabilire le modalità di votazione, purché sempre palese, fatto salvo comunque quanto stabilito nel successivo art. 18;
- proclamare l'esito delle votazioni;
- fare osservare il Regolamento delle assemblee che l'Assemblea ordinaria abbia adottato.

#### **Articolo 13)**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre ad undici membri, anche non soci, o non residenti in Italia.

2. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica che non potrà comunque essere superiore a tre esercizi.

Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge.

3. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste

presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Non possono quindi presentare o concorrere a presentare più di una lista azionisti che rientrino nelle seguenti categorie: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali.

In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art.147-ter, comma 1 D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, con attestazione della propria qualità di soci, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

All'atto della presentazione della lista, deve essere depositata anche una dichiarazione di assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998, per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998 (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che

hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto, l'Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato per primo nella lista stessa;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia:

-- in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza;

-- in caso di Consiglio formato da più di sette componenti, qualora all'interno della Lista di Maggioranza risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non potranno essere eletti i candidati di liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta salva comunque la necessità che uno (o due, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti) fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art. 147 ter.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

4. Se nel corso del periodo di carica vengano a mancare, anche contemporaneamente, uno o più Amministratori, con deliberazione, gli altri amministratori possono provvedere alla loro temporanea sostituzione secondo le norme di legge. Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere

confermata.

5. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sarà assegnato annualmente dall'assemblea ordinaria, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'assemblea stessa andrà a fissare. Indipendentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389, terzo comma, Codice Civile.

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 18)**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

2. Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio sono scelti nel rispetto dei requisiti e delle norme di legge.

3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

4. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

5. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, verranno indicati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

6. Possono presentare una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare, presso la sede sociale, la comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario, attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista.

7. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più

di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

8. Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

9. Ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere depositata corredata da:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;

- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

10. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al precedente punto 8 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel citato punto, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto sono ridotte alla metà.

11. Gli azionisti depositanti delle liste devono consegnare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare.

12. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio sindacale e un sindaco supplente.

14. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

15. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente

richiesti, il sindaco decade dalla carica.

16. In caso di cessazione di un sindaco, subentra il supplente eletto nella lista cui apparteneva il sindaco cessato.

17. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi della legge alle nomine dei sindaci e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza, nonché qualora non siano presentate più liste.

18. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatta salva la riserva di cui al 1° comma del presente articolo.

#### **Articolo 20)**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge, secondo la disciplina dettata per le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

#### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 21)**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla revisione legale dei conti, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di Amministratore.

2. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il revisore legale dei conti disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

3. Gli organismi amministrativi delegati e il revisore legale dei conti attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

4. A tale soggetto incaricato della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società".

Si allega sotto -A- il testo aggiornato dello statuto sociale.

Il presidente dà atto che le delibere sono state approvate all'unanimità e con voto palese.

Essendo le ore 16,15 il Presidente fa presente che la riunione del consiglio di amministrazione proseguirà in questo stesso luogo, per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su quattro fogli per sedici facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 16,16.

LUIGI CLEMENTI  
ARRIGO ROVEDA sigillo